



STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) è costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULL'ALLERGIA E L'ASMA INFANTILI
ALLEGRIA O.N.L.U.S.

L'Associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460.

SEDE

Art. 2) L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via Archimede n.93.

SCOPO

Art. 3) L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:

- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione,
- promozione della cultura e dell'arte (per la quale non siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato);
- tutela dei diritti civili.

In particolare l'associazione si prefigge come obiettivo la ricerca nel campo delle allergopatie in età evolutiva, nel campo dell'asma in età evolutiva, epidemiologia della malattia allergica ed asmatica del bambino, biologia delle allergopatie in età evolutiva, nutrizione in età evolutiva con riguardo ai suoi effetti sulla funzionalità del sistema immunitario. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

SOCI

Art. 4) L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi e seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà in conseguenza.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà in conseguenza.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art. 5) I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO

Art. 6) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

ORGANI

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Proviviri;
- i) il Comitato Tecnico – Scientifico.

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, del D.Lgs. n. 460/1997.

ASSEMBLEA

Art. 8) L'assemblea è costruita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax od e-mail, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Art. 9) Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori;
- e) la nomina del Collegio dei Probiviri;
- f) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- g) le modifiche dello statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 10) Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea, anche tra i non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea secondo la procedura di seguito descritta.

Due componenti saranno eletti fra le persone indicate dai soci fondatori, due componenti saranno eletti fra le persone indicate dai soci ordinari e benemeriti e due componenti saranno eletti fra le persone indicate dai soci sostenitori; l'ultimo componente sarà eletto liberamente dall'assemblea.

Verrà convocata un'assemblea, ordinaria o anche straordinaria, per la nomina del Consiglio Direttivo.

Entro la data stabilita per l'assemblea, od anche all'assemblea stessa, ogni categoria di soci sopra specificata dovrà effettuare l'indicazione delle persone prescelte per la nomina.

L'assemblea, nel caso in cui una o più categorie di soci non abbia fatto l'indicazione dei nominativi delle persone prescelte per la nomina, potrà effettuare liberamente tale nomina.

Il Consiglio così eletto nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto, il quale rimarrà in carica sino alla prossima assemblea. La nomina dei consiglieri cessati dovrà essere effettuata con le stesse modalità sopra indicate, con l'avvertenza che i nuovi consiglieri in sostituzione dei consiglieri cessati dovranno essere nominati fra le persone indicate dalla categoria dei soci che aveva indicato i cessati e, in mancanza, liberamente dall'assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Art. 12) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax od e-mail almeno due giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare fra i suoi componenti il Comitato Esecutivo, il Tesoriere e il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio.

Art. 13) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, ed una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio direttivo può altresì predisporre ed approvare un regolamento interno.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, al Comitato Esecutivo ed al Segretario.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 14) Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro Consigliere.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

PRESIDENZA

Art. 15) Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

TESORIERE

Art. 16) Il Tesoriere tiene la cassa e compila annualmente le bozze del bilancio.

SEGRETARIO

Art. 17) Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18) Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19) Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre componenti nominati dall'assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

La loro decisione sarà inappellabile.

COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

Art. 20) Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato Tecnico – Scientifico, composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, che ne fa parte di diritto, da tre a undici componenti, scelti dallo stesso Consiglio Direttivo tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'articolo tre.

I componenti il Comitato Tecnico – Scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e, comunque, per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Tecnico – Scientifico, in caso di loro dimissioni o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo per il rimanente periodo di durata in carica.

Art. 21) Il Comitato Tecnico – Scientifico elegge il proprio Presidente.

Il Comitato Tecnico – Scientifico è presieduto dal proprio Presidente oppure da persona designata dal Comitato Tecnico – Scientifico stesso.

Il Comitato Tecnico – Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il proprio Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato Tecnico – Scientifico stesso.

Il Comitato Tecnico – Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha funzioni consultive; in particolare:

- formula proposte sulle attività dell'Associazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall'Associazione;
- approfondisce le tematiche relative alle attività dell'associazione, predisponendo studi e sperimentazioni, predisponendo relazioni e materiale per pubblicazioni e conferenze, che illustrino i risultati raggiunti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, di prevedere un emolumento annuo, riconoscimenti e premi per i singoli componenti del Comitato scientifico.

ESERCIZIO

Art. 22) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono 31 dicembre di ogni anno.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 23) E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

DURATA E SCIOGLIMENTO

Art. 24) L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre tre anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 – comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Visto per allegato "A" al Repertorio numero 485.522/9.591

Firmato: Alessandro Fiocchi

Firmato: Giuseppe Alessi notaio L.S.

* * * * *

Copia conforme all'originale, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 7 gen.2004